

# Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 03/10/2023	Originale
--	-----------

OGGETTO:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno duemilaventitre, il giorno tre del mese di ottobre alle ore 18:10 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione, in seduta pubblica, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

	Presente	Presente in video conferenza ai sensi della D.C. n.05 del 22.04.2022	Assente
1) SCANGA Fiorenzo	x		
2) IULIANO Annalisa	x		
3) MAZZOTTA Antonella	x		
4) DE PASCALE Ilaria	x		
5) BARONE Fabio	x		
6) CHERUBINI Alessandro	x		
7) COLLA Massimiliano		x	
8) MARANO Andrea		x	
9) BOSCO Massimo			x
10) CUPELLI Pasquale			x
11) MAGLIOCCO Giuseppe		x	

Presenti:n: \_9

Assenti: n: \_2\_

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario generale Avv. Alfio Bonaventura.

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONENTE: LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 in data 26/09/2023 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP per il periodo 2023-2025;

PREMESSO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n.19, in data odierna, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011; Premesso che, essendo intervenuta, solo in data odierna, l'approvazione del bilancio di previsione, non risulta ancora approvato ed assegnato il PEG 2023-2025 con correlata assegnazione ai titolari dei centri di responsabilità di obiettivi e risorse;

DATO ATTO che, essendo intervenuta, solo in data odierna, l'approvazione del bilancio di previsione, non risultano apportate allo stesso variazioni nelle forme e nei tempi di legge;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 in data 14.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2022, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione *negativo* pari a € 457.146,67;

VISTO l'art. 193, c. 2, d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

*"2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."*

RICHIAMATO inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: *"lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno"*, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

RILEVATO, inoltre, che Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato a proposito che: *"Di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. (...). In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2023-2025 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio."*

CONSIDERATO che, il differimento al 15.09.2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione ha, di fatto, impedito, agli Enti come il Comune di Lago che si sono avvalsi di tale differimento e che, quindi, al 31 luglio non disponevano del bilancio approvato, di procedere alla ricognizione della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio 2023-2025 e che, pertanto, tale ricognizione viene effettuata solo in data odierna quale atto immediatamente successivo alla approvazione del bilancio di previsione 2023-2025.

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla verifica circa la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio in corso;

ATTESO che i Responsabili di servizio, per quanto di rispettiva competenza, non hanno segnalato situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio, né hanno comunicato la presenza di debiti fuori bilancio e che, pertanto, non risultano, agli atti, situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto concerne la gestione dei residui;

CONSTATATO inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio;

RILEVATO inoltre che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		Previsioni iniziali	Previsioni definitive
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	21.539,25	21.539,25
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	50.051,08	50.051,08
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.541.688,61	2.541.688,61
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.531.227,93	2.531.227,93
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		189.747,22	189.747,22
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	66.368,70	66.368,70
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-84.419,85	-84.419,85
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)	93.565,97	93.565,97
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	2.354,64	2.354,64
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	11.500,76	11.500,76
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00

RILEVATO che anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:

#### VERIFICA EQUILIBRI - BILANCIO 2023

Per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:

## SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

Titolo	Previsioni iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
Entrate correnti di natura tributaria, 1 contributiva e perequativa	1.881.577,83	1.881.577,83	669.500,60	1.212.077,23
2 Trasferimenti correnti	448.390,06	449.274,14	42.859,81	406.414,33
3 Entrate extratributarie	1.325.307,27	1.325.307,27	342.506,89	982.800,38
4 Entrate in conto capitale	3.236.439,56	3.236.439,56	396.974,21	2.839.465,35
6 Accensione Prestiti	181.041,60	181.041,60	32.825,55	148.216,05
Anticipazioni da istituto				
7 tesoriere/cassiere	0,10	0,10	0,00	0,10
Entrate per conto terzi e partite di 9 giro	35.077,95	35.077,95	12.104,91	22.973,04
<b>Totale</b>	<b>7.107.834,37</b>	<b>7.108.718,45</b>	<b>1.496.771,97</b>	<b>5.611.946,48</b>

## SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Titolo	Previsioni iniziali	Impegni	Pagamenti	Da pagare
1 Spese correnti	1.482.291,01	1.482.291,01	464.272,47	1.018.018,54
2 Spese in conto capitale	928.562,86	928.562,86	223.647,97	704.914,89
4 Rimborso Prestiti	8.840,23	8.840,23	6.738,15	2.102,08
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	284.007,18	284.007,18	87.453,86	196.553,32
<b>Totale</b>	<b>2.703.701,28</b>	<b>2.703.701,28</b>	<b>782.112,45</b>	<b>1.921.588,83</b>

### GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

Residui 2022 e precedenti	Residui iniziali	Variazioni			Residui rimasti
		Maggiori residui	Minori residui	Totale	
Entrate correnti di natura tributaria, 1 contributiva e perequativa	1.881.577,83	0,00	0,00	0,00	1.881.577,83
2 Trasferimenti correnti	448.390,06	884,08	0,00	884,08	449.274,14
3 Entrate extratributarie	1.325.307,27	0,00	0,00	0,00	1.325.307,27
4 Entrate in conto capitale	3.236.439,56	0,00	0,00	0,00	3.236.439,56
6 Accensione Prestiti	181.041,60	0,00	0,00	0,00	181.041,60
Anticipazioni da istituto 7 tesoriere/cassiere	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
Entrate per conto terzi e partite di 9 giro	35.077,95	0,00	0,00	0,00	35.077,95
<b>Totale</b>	<b>7.107.834,37</b>	<b>884,08</b>	<b>0,00</b>	<b>884,08</b>	<b>7.108.718,45</b>

### GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

Residui 2022 e precedenti	Residui iniziali	Variazioni			Residui rimasti
		Maggiori residui	Minori residui	Totale	
1 Spese correnti	1.482.291,01	0,00	0,00	0,00	1.482.291,01
2 Spese in conto capitale	928.562,86	0,00	0,00	0,00	928.562,86
4 Rimborso Prestiti	8.840,23	0,00	0,00	0,00	8.840,23
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	284.007,18	0,00	0,00	0,00	284.007,18
<b>Totale</b>	<b>2.703.701,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.701,28</b>

## ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Residui 2022 e precedenti	Effetti sugli equilibri		Risultato attuale (+/-)
	Positivi	Negativi	
Maggiori residui attivi	884,08		
Minori residui passivi	0,00		
Minori residui attivi		0,00	
Maggiori residui passivi		0,00	
Saldo gestione residui (*)	884,08	0,00	884,08

(\*) saldo della gestione residui che  
influirà sull'avanzo di amministrazione

TENUTO CONTO infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa alla data del 11.09.2023 registra il valore ampiamente positivo di €. 2.869.310,33 di cui, € 683.508,77 su conto vincolato di tesoreria, e, al netto delle esigenze di spesa ordinarie e vincolate di fine esercizio, continuerà a mantenere valore positivo a tutto il 31.12.2023 ;
- non risulta, alla data del 11.09.2023, l'utilizzo di entrate a specifica destinazione ex art.195 del Tuel, nè l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ex art.222 del Tuel;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 34.512,89;

CONSIDERATO che, da una verifica effettuata, ad oggi *non emergono* squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio comunale 2023;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

VISTI

- l'art. 37-ter del DL 21/2022 convertito in Legge 51/2022 che stabiliva, che le risorse derivanti dalla quota libera dell'avanzo di amministrazione degli enti locali, nonché quelle derivanti dai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, potevano essere utilizzate, per l'anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica come riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e quella per utenze e periodi analoghi nel 2019;
- il comma 1 dell'articolo 13 del decreto "sostegni-ter" (d.l. n. 4/2022 come convertito dalla legge n. 25/2022) e ss.mm.ii, che aveva consentito per l'esercizio 2022, la possibilità di utilizzo degli avanzi vincolati da "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali" e da "ristori specifici di spesa" (emergenza covid), per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi analoghi nel 2019, stabilendo, peraltro, che l'applicazione di tali tipologie di avanzo vincolato non era soggetta ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (limiti stabiliti per gli enti in disavanzo);

CONSIDERATO che la normativa di cui al punto precedente non è stata riproposta per l'esercizio 2023 e, quindi, i maggiori oneri da caro energia per il 2023 troveranno copertura solo in risorse proprie dell'Ente nonché in un trasferimento statale dedicato;

RICHIAMATO, altresì, L'articolo 52, comma 1-ter, del D.L. 73/2021 il quale prevede che " A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse

di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso". Sul bilancio 2023-2025 del Comune di Lago, infatti, l'UFAL non risulta impiegato a copertura della quota capitale della rata di adl in ammortamento nell'esercizio, bensì a copertura dei maggiori oneri 2023 di parte corrente legati al caro energia.

In applicazione di tale norma, a decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali non possono più ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l'importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio, ma riducono il FAL solo "in sede di rendiconto", nell'allegato a/1), ed applicano la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

VISTO, inoltre, l'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone:

*"4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi".*

RITENUTO dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

PRESO ATTO, inoltre, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.";

RILEVATO che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, vanno allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e, comunque, solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento;




RILEVATO che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: "(...) il risultato di competenza ( $w_1$ ) e l'equilibrio di bilancio ( $w_2$ ) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo ( $w_3$ ) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza ( $w_1$ ) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio ( $w_2$ ), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";

DETERMINATI, come da prospetto allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, il risultato di competenza ( $w_1$ ) e l'equilibrio di bilancio ( $w_2$ ), con i dati disponibili alla data della presente verifica, il cui prospetto si riporta solo a fini conoscitivi:

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e acquisito il parere dell'Organo di revisione contabile;

### PROPONE

- 1) di accertare ai sensi dell'art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
- 2) di dare atto che:
  - non sono stati segnalati debiti fuori bilancio e/o passività potenziali di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
  - le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono congrue e non necessitano di variazioni, tenuto conto, peraltro, della circostanza che la salvaguardia si approva contestualmente al bilancio di previsione e, pertanto, non si è registrato tra i due atti un periodo gestionale dalla cui osservazione avrebbe potuto emergere la necessità di interventi correttivi;
  - per la parte relativa alla gestione delle società-aziende partecipate *non emergono* squilibri economico-finanziari che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio comunale 2021
  - le previsioni di bilancio sono coerenti con i nuovi vincoli di finanza pubblica di cui ai commi 819 e 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019);
- 3) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 193, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione trasparente;

  LA GIUNTA  

**OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.**

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:** (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto Legislativo N. 267/2000)

**PER LA REGOLARITÀ TECNICA:**

**parere favorevole**

**parere non favorevole**

Lago li, \_\_\_\_\_

***Il Responsabile del Servizio***  
*Dott. Francesco Giordano*

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI LAGO BIZZANA" around the perimeter and a central coat of arms. The signature is written in a cursive style.

**PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:**

**parere favorevole**

**parere non favorevole**

Lago li, \_\_\_\_\_

***Il Responsabile del Servizio***  
*Dott. Francesco Giordano*

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI LAGO BIZZANA" around the perimeter and a central coat of arms. The signature is written in a cursive style.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi di cui al verbale di seduta;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore unico allegato (verbale n°11/2023);

CON VOTAZIONE UNANIME;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con votazione unanime, riscontra l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Segretario Comunale

avv. Alfio Bonaventura



Il Presidente del Consiglio

Alessandro Cherubini

Il sottoscritto vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

(x)-è stata affissa all'Albo Pretorio on-line in data 10-10-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
Avv. Alfio Bonaventura

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(..)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data su indicata di pubblicazione;  
(X)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale  
Avv. Alfio Bonaventura

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, \_\_\_

Il Segretario Comunale  
Avv. Alfio Bonaventura